

Comune
di Cavallino Treporti
(Provincia di Venezia)

COMANDO POLIZIA LOCALE
CAVALLINO

Protocollo N. 12420 del 10.05.2010

Ordinanza n. 38

Oggetto: Associazione Palio Remiero delle Contrade di Cavallino Treporti– Festa delle Contrade anno 2010-Ordinanza

Il Comandante della Polizia Locale

Vista la richiesta dell'Associazione Palio Remiero delle Contrade di Cavallino Treporti pervenuta via fax il 07.05.010 con la quale si richiede la chiusura al transito veicolare di varie località onde poter organizzare i festeggiamenti delle contrade di Cavallino Treporti e più precisamente:

- 14 maggio– Cà Ballarin Chiusura al transito del piazzale antistante il “Panificio Vianello” dalle ore 16.00 alle 23.00;
- 28 e 29 maggio– Chiusura al transito del Piazzale di Punta Sabbioni dalle ore 16.00 alle ore 23.00;
- 30 maggio - chiusura al transito del Piazzale di Lio Piccolo dalle ore 16.00 alle ore 23.00

Ritenuto di dover adottare adeguate misure atte ad garantire la sicurezza degli spettatori ;

Richiamati gli articoli 6 e 7 del Dlgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)

Visti gli articoli 107 e 109 del Dlgs 18 agosto 2000 n°267

ORDINA

- Il giorno 14 maggio 010 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 è istituito il divieto di transito e sosta con previsione di rimozione sull'intero Piazzale antistante l'esercizio commerciale “Panificio Vianello” a Cà Ballarin;
- I giorni 28 e 29 maggio 010 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 è istituito il divieto di transito e sosta con previsione di rimozione sull'intero Piazzale di Punta Sabbioni;
- Il giorno 30 maggio 010 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 è istituito il divieto di transito e sosta con previsione di rimozione nel tratto del piazzale di Lio Piccolo delimitato dalle intersezioni con le Vie Riccardo Selvatico , Via Gallina, Via Lio Grando, Lungomare S.Felice;

Da tali divieti di transito e sosta sono esclusi i mezzi della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento nonché degli organizzatori se funzionali alle manifestazioni;

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del Dlgs.285 del 30.04.1992.

Il presente provvedimento non esime l'organizzatore dal munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione della manifestazione in ordine alle eventuali attività di pubblico spettacolo e somministrazione.

Gli agenti di Polizia della strada di cui all'art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza delle norme previste nella presente Ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott.Pietro Danesin